



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/09/2012

ADDI' 11/09/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| POLVERINI | Renata | Presidente | FORTE | Aldo | Assessore |
| CIOCCHETTI | Luciano | Vice Presidente | LOLLOBRIGIDA | Francesco | " |
| ARMENI | Fabio | Assessore | MALCOTTI | Luca | " |
| BIRINDELLI | Angela | " | MATTEI | Marco | " |
| BUONTEMPO | Teodoro | " | SANTINI | Fabiana | " |
| CANGEMI | Giuseppe Emanuele | " | SENTINELLI | Gabriella | " |
| CETICA | Stefano | " | ZAPPALA' | Stefano | " |
| DI PAOLANTONIO | Pietro | " | ZEZZA | Maria | " |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MALCOTTI

DELIBERAZIONE N. 444

Oggetto:

Annullamento in autotutela in parte qua della D.G.R. n. 1203/2003 con la quale è stato concesso un finanziamento al COMUNE DI ARCE di euro 1.093.755,98 per la realizzazione di edificio denominato "Centro gestionale Valle dei Liri".



444 11 SET. 2012 R



LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLA CULTURA, ARTE E SPORT

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 40/99 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale culturale e turistica del territorio";

VISTA la DGR 1203/2003 con la quale, tra gli altri, veniva concesso al COMUNE DI ARCE un contributo di euro 1.093.755,98 per la realizzazione di un edificio denominato "Centro gestionale Valle del Liri";

VISTA determinazione D4900 del 18 novembre 2004 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa sul capitolo di bilancio G24522 esercizio finanziario 2004;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 779 del 31 gennaio 2005 il comune di Arce trasmetteva alla competente struttura regionale i documenti attestanti l'affidamento dei lavori a seguito di bando di gara, e in ottemperanza alla LR 88/80 veniva erogato al comune di Arce, con mandato n.2294/2005, l'importo di euro 545.763,79 pari al 60% del contributo al netto del ribasso d'asta. Con nota 9360 del 21 novembre 2005 il Comune di Arce certificava l'attestazione del superamento del 50% dei lavori e richiedeva il pagamento del successivo 30% che veniva erogato, a seguito di integrazione di documentazione amministrativa da parte del comune, con mandato 100073/2006 per un importo di euro 272.881,90. L'importo totale erogato è di euro 818.645,69, pari al 90% del contributo riconosciuto;

CONSIDERATO che a seguito di richiesta di chiarimenti inviata dalla Soprintendenza per i Beni monumentali, il Dipartimento Territorio Area Legislativa contenzioso e vigilanza della Regione Lazio, avviava un procedimento d'ufficio di accertamento di eventuali violazioni urbanistiche commesse nella realizzazione del Centro gestionale dal comune di Arce. A seguito degli accertamenti effettuati la stessa struttura regionale con nota 70128 del 27 aprile 2006 ordinava la immediata sospensione dei lavori;

CONSIDERATO che il Tribunale di Cassino - Sez. Penale con sentenza n. 20 ha condannato il Sig. XXXX, in qualità di sindaco pro-tempore del Comune di Arce e XXXX, in qualità di dirigente dell'ufficio tecnico comunale, per il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., in quanto mediante artifici e raggiri, consistiti nel redigere l'apposita scheda informativa depositata presso la Regione Lazio in data 18.7.2002 - sulla scorta della quale la Regione ha effettuato la valutazione in ordine alla finanziabilità del suddetto progetto - nella quale venivano fornite indicazioni non veritiere, in quanto si attestava falsamente che l'area identificata al foglio 14 particella 40 su cui doveva essere realizzato il centro gestionale era di proprietà del Comune di Arce, mentre non era stata attuata l'apposita procedura di espropriazione e si attestava falsamente che il Comune medesimo aveva già proceduto a redigere il progetto preliminare ed esecutivo, mentre gli stessi elaborati progettuali venivano depositati, dal tecnico incaricato, in Comune solo in data 21/03/2003 e 26/03/2003, inducevano la regione in ordine alla finanziabilità del progetto in questione, nonché al punteggio attribuito relativamente all'esistenza della progettazione preliminare ed esecutiva, procurandosi così un ingiusto profitto, corrispondente all'ammontare del finanziamento per un importo complessivo di euro 1.093.755,98 con conseguente danno per la Regione;

PRESO ATTO che, in relazione al procedimento penale di cui al punto precedente, la Regione Lazio si è costituita parte civile, ottenendo una condanna al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in separata sede;

VISTA la nota prot n. 241871 del 3 giugno 2011 dell'Area 38 Avvocatura (fascicolo 329/08) con la quale l'Avvocatura regionale, stante la sentenza n. 20/2010 di condanna, ha espresso parere favorevole all'avvio in autotutela della revoca del finanziamento al Comune di Arce;

VISTA la nota prot.n. 28863 del 14 febbraio 2012 con la quale l'Area valorizzazione del Territorio e Patrimonio Culturale comunica, al Sindaco pro-tempore del Comune di Arce, l'avvio di procedimento di annullamento della DGR 1203/2003 - ex art. 21 nonies della Legge 241/90 e contestualmente assegna 30 gg dal ricevimento della comunicazione il termine per far pervenire alla struttura le eventuali controdeduzioni;



444 11 SET. 2012 h

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha codificato le seguenti condizioni per l'esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte della P.A.: a) l'illegittimità dell'atto; b) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico che non si identifica con il mero ripristino della legalità violata, bensì richiede ragioni diverse, desunte dall'adeguata ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, con obbligo di tener conto delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento tenuto dall'Amministrazione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2178); c) l'esercizio del potere entro un termine ragionevole; d) la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all'atto da rimuovere (C.d.S., Sez. V, sent. n. 1946 del 07-04-2010);

CONSIDERATO che il riesame di legittimità di un provvedimento amministrativo ai fini del suo annullamento in via di autotutela implica l'esercizio di una potestà discrezionale rimessa alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, circa la sussistenza delle "ragioni di interesse pubblico" richieste dall'art. 21 nonies della legge n. 241/1990 (C.d.S., Sez. IV, sent. n. 3949 del 01-07-2011);

VISTA la nota prot. 3039 del 19 aprile 2012 pervenuta in data 24 aprile 2012 contenente le controdeduzioni del comune di Arce;

RITENUTO che le controdeduzioni del Comune di Arce non possono essere accolte per le seguenti considerazioni:

- la giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di determinate situazioni caratterizzate dal cospetto di un interesse pubblico "non ponderabile" perché conseguente ad una pronuncia giudiziale già emessa (come nel caso de quo), o allo scopo di evitare il protrarsi nel tempo di ulteriori effetti "contra legem", l'interesse pubblico all'esercizio dell'autotutela è "in re ipsa" (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 17 settembre 2010, n. 6980; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 15 novembre 2010, n. 2692; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 ottobre 2010, n. 18004);
- il Comune di Arce, a seguito della condotta criminosa posta in essere dai soggetti indicati in epigrafe, è stato beneficiario di un cospicuo finanziamento regionale ex L.R. n. 40/99, finalizzato alla realizzazione del Centro organizzativo e gestionale del comprensorio ovest Valle del Liri, destinato, almeno nelle intenzioni progettuali, a valorizzare l'offerta turistica della zona;
- il finanziamento percepito dal medesimo Comune è viziato *ab origine* dalla mancanza di alcuni requisiti di ammissibilità dei progetti (proprietà in capo al Comune di Arce dell'area su cui doveva essere realizzato il centro gestionale; mancata redazione degli elaborati progettuali), che, se non fosse intervenuta la falsa attestazione da parte dei condannati, avrebbe comportato il rigetto della domanda di finanziamento dell'intervento;

non merita protezione, pertanto, l'aspirazione all'intangibilità della situazione giuridica soggettiva del Comune in quanto posizione non consolidata, essendo l'opera soltanto iniziata e comunque per evidente carenza del requisito della buona fede c.d. oggettiva, risultando il finanziamento ottenuto con dolo (cfr. C.d.S., Sez. IV, 14 febbraio 2006 n. 564);

- l'attuale pendenza di un contenzioso in atto con il proprietario dell'area su cui insiste lo scheletro del fabbricato realizzato, rende completamente incerta la concreta possibilità per il Comune di Arce di acquisire in proprietà l'area e di completare di conseguenza utilmente l'opera progettata con incertezza anche in merito ai tempi necessari per la chiusura del progetto e gli adempimenti ad essa collegati;
- le vicende intervenute hanno inevitabilmente impedito il rispetto dei termini procedurali previsti dall'art. 30 della L.R. 9/2005, da cui derivano la decadenza dell'autorizzazione alla spesa e la revoca del finanziamento;

CONSIDERATO che è interesse concreto e attuale dell'Amministrazione Regionale porre fine alla situazione di sostanziale incertezza in merito alla concreta possibilità che il finanziamento concesso possa essere utilmente utilizzato dal Comune di Arce, assicurando, nel contempo, una adeguata gestione contabile degli impegni di spesa già assunti e di quelli da programmare per il futuro;

RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di procedere all'annullamento in autotutela *in parte qua* della D.G.R. n. 1203/2003 con la quale, tra gli altri, veniva concesso un finanziamento al COMUNE DI ARCE per la realizzazione di un edificio denominato "Centro gestionale Valle del Liri", al fine di porre termine agli effetti di un atto affetto da illegittimità parziale derivata per difetto genetico che, in quanto consistente nell'esborso di denaro pubblico *sine titulo*, onera l'Amministrazione regionale a recuperare le somme illegittimamente corrisposte (Cons. Stato, VI, 24 novembre 2010, n. 8215; id., V, 22 marzo 2010, n. 1672; id., V, 31 dicembre 2008, n. 6735; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14.07.2011 n° 4284) ed a impedire ulteriori esborsi di denaro pubblico per il finanziamento di opere, non soltanto prive



11 SET. 2012 R

di certezza in riferimento alla loro concreta attuabilità ed ai loro tempi di conclusione, ma che già costituiscono, e potrebbero continuare a costituire, fonte di lesione di situazioni giuridiche soggettive di terzi;

RITENUTO di dare mandato alla struttura competente di porre in essere tutte le azioni atte al recupero delle somme già erogate al comune di Arce per un importo complessivo di euro 818.645,69 pari al 90% del contributo riconosciuto ed al 100% di quello già erogato;

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano ed approvano:

- di procedere all'annullamento in autotutela *in parte qua* della D.G.R. n. 1203/2003 con la quale è stato concesso un finanziamento al COMUNE DI ARCE di euro 1.093.755,98 per la realizzazione di edificio denominato "Centro gestionale Valle del Liri";

La struttura competente provvederà a porre in essere tutte le azioni atte al recupero delle somme già erogate al Comune di Arce per un importo complessivo di euro 818.645, 69.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso le sedi competenti, nei termini di legge.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 13 SET. 2012



11/09/2012
11/09/2012